



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA n. 5253/02

DEFINIZIONI:

Aderente/Assicurato: La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di Finanziamento con la Contraente, in relazione al quale ha aderito alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore.

Assicuratore / Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers , Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 15 di via Tolmezzo – Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

Autoveicolo: l'autoveicolo indicato nel contratto di finanziamento in relazione al quale è prestata l'assicurazione; esso ha un peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, e può essere nuovo oppure usato, purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Contraente: Mercedes-Benz Financial Service, che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente.

Data di Decorrenza: corrisponde con la data di stipula del Finanziamento sottoscritto dall'Aderente/Assicurato per l'acquisto di un Autoveicolo e sempre che questi abbia sottoscritto la Modulo di Adesione al Programma Assicurativo "Guaranteed Asset Protection INSURANCE".

Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo al giorno del Sinistro.

Finanziamento: contratto di finanziamento o di locazione finanziaria erogato dalla Contraente finalizzato all'acquisto di un Autoveicolo.

Furto Totale: furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Massimale: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le garanzie.

Modulo di adesione: documento predisposto della Compagnia contenente la dichiarazione di adesione al programma assicurativo "Guaranteed Asset Protection INSURANCE" da sottoscrivere a cura dell'Aderente/Assicurato.

Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.

Polizza: la Polizza Collettiva n. 5253/02 stipulata fra Contraente e Assicuratore.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc...



Premio: la somma dovuta all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo d'IVA) dell'Autoveicolo assicurato al momento del Sinistro, come riportato su Eurotax Giallo.

Valore d'Acquisto: è il valore dell'Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo d'IVA), così come riportato sul contratto di Finanziamento o sulla fattura d'acquisto in caso di locazione finanziaria.

Art. 1 Oggetto della Copertura

L'Assicuratore, nella misura, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in particolare con riferimento agli artt. 4 "Prestazione Assicurativa", 5 "Massimali" e 6 "Esclusioni", si impegna ad indennizzare all'Assicurato il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

Art. 2 Formalità di ammissione alla Copertura

L'Assicurazione è prestata in caso di sottoscrizione di un Finanziamento concesso dalla Contraente per l'acquisto di un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato (purché, in questo ultimo caso, non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione) e previa adesione alla copertura assicurativa mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione contestualmente alla sottoscrizione del Finanziamento.

Art. 3 Decorrenza e cessazione della garanzia – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità

Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari alla durata del Finanziamento.

Art. 3.2 Cessazione delle garanzie

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata/canone prevista/o dal piano di rimborso del Finanziamento o e comunque non oltre 72 mesi dalla data di 1° immatricolazione per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla Data di Decorrenza per gli Autoveicoli usati;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento; in tale caso per la restituzione del premio pagato e non goduto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 3.3 che segue;
- in caso di Portabilità, estinzione o risoluzione anticipata del Finanziamento, laddove l'Aderente non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto.

Diversamente nel caso in cui un soggetto terzo subentri nel contratto di locazione finanziaria la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante, dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione dell'apposito Modulo di Adesione.

Art. 3.3 Estinzione anticipata del Finanziamento

In caso di Portabilità, estinzione o di risoluzione anticipata del Finanziamento la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto della Portabilità, dell'estinzione o della risoluzione anticipata, salvo il caso in cui l'Aderente non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di Portabilità, estinzione o di risoluzione.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'Aderente, per il tramite della Compagnia, la parte di premio pagato al netto delle imposte e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il



rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di Adesione.

Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l'Aderente ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento, secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.

Il mantenimento delle coperture potrà essere richiesto con le modalità di cui all'art. 13. Si invita in ogni caso l'Aderente a contattare il Servizio Clienti di Cardiff al numero **840.701.910** (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).

Art. 4 Diritto di recesso

In caso di durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l'Assicuratore ha concesso nella misura indicata nel Modulo di Adesione, l'Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla Data di Decorrenza, mediante comunicazione da inviare all'Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.

Art. 5 Prestazione assicurativa

L'Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà al Beneficiario, **nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 5 "Massimali"**, un importo pari al 20% del Valore d'Acquisto.

Art. 6 Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a € **20.000,00**.

La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale.

Per gli Autoveicoli usati la Prestazione non potrà comunque essere superiore al 20% della valutazione dell'Autoveicolo alla data di acquisto così come riportata su Eurotax Giallo, aumentata del 10%.

In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Autoveicolo.

Art. 7 Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- (a) *dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato) ;*
- (b) *sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;*
- (c) *atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;*
- (d) *partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;*
- (e) *trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;*
- (f) *trasporto di cose o animali per finalità diverse rispetto a quanto indicato nel libretto di circolazione dell'Autoveicolo;*
- (g) *guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- (h) *guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;*
- (i) *manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;*
- (j) *circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;*
- (k) *circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.*



Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta:

- (l) *gli Autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);*
- (m) *ogni Autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro;*
- (n) *i ciclomotori ed i motoveicoli;*
- (o) *gli Autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);*
- (p) *gli Autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.*

Art. 8 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario irrevocabile è l'Assicurato.

Art. 9 Premi dell'assicurazione

Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto.

L'ammontare totale del Premio lordo è calcolato come segue:

$$2,86\% * \text{VALORE D'ACQUISTO (IVA inclusa)}$$

Il Premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.

L'ammontare totale del Premio unico, indicato nel Modulo di adesione è comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari al 12,50% (oltre all'1% di addizionale "antiracket").

Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio previsto per la corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione.

Art. 10 Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardiff – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02.3032.9810.

L'Aderente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero **840.701.910** (attivo lun - ven 8.30 -19.00; sab 09.00 - 13.00).

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente/Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale dell'Autoveicolo:

- (a) copia della denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità;
- (b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- (c) copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- (d) copia del contratto di Finanziamento;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- (f) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- (g) copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;

In caso di Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo:

- (a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko;
- (b) copia del certificato di proprietà dell'Autoveicolo;
- (c) copia del contratto di Finanziamento;
- (d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, rilasciato dal PRA;
- (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione;



- (f) copia della patente di guida del soggetto conducente l'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- (g) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- (h) copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo;
- (i) nel caso di Autoveicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice;

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 11 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 12 Legge Applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 13 Estensione territoriale

La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto "K" dell'Art. 6 "Esclusioni", nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 14 Comunicazioni

Fatto salvo quanto specificato nell'art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Back Office Protezione – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, fax n. 02 30.32.98.09. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Aderente/Assicurato.

Art. 15 Cessione dei diritti

L'Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 17 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente e/o avente diritto.

Art. 18 Reclami

Reclami all'Impresa

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'Impresa e, in particolare, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l'Italia - **Ufficio Reclami** - via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'Impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito.



Reclami all'IVASS

I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'IVASS al recapito sopraindicato.

Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito [www.acam-france.fr/relations-assures](http://www.acam-france.fr/rerelations-assures).

Art. 19 Tutela dati -Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'Aderente e dei Beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.



Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:

- Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di via Tolmezzo 15 – Palazzo D - 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 5253/02

Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire una illustrazione sintetica delle caratteristiche della copertura assicurativa prestata dalla Polizza Collettiva n. 5253/02 stipulata da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. nell'interesse dei propri clienti e offerta in abbinamento ai Contratti di Finanziamento per l'acquisto di Autoveicoli. Il presente documento non costituisce nota informativa né condizioni di contratto. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nei documenti contrattuali.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa offerta dalla Polizza Collettiva n. 5253/02 è prestata da Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo - 20132 Milano Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE

Aderendo alla Polizza Collettiva n. 5253/02 il cliente di Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. cui viene concesso un contratto di Finanziamento viene assicurato contro il danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

Attenzione: la Polizza esclude la copertura in alcuni specifici casi di sinistro oltre a specifiche ipotesi di copertura e massimali, come altresì precisato nelle condizioni di assicurazione, di cui si raccomanda al cliente la lettura integrale.

Le prestazioni assicurative offerte dalla polizza sono illustrate qui di seguito.

Copertura assicurativa per sinistro derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa

Rischio assicurato: il danno materiale e diretto derivante da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo, salvo i casi di esclusione specificati nelle Condizioni di Assicurazione.

Prestazione Assicurativa: l'assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, un importo pari al 20% del Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo.

PREMIO

Il Premio lordo, unico ed anticipato è pari ad una percentuale del Valore di Acquisto dell'Autoveicolo, IVA inclusa. L'ammontare del premio è indicato sul contratto di Finanziamento ed è comprensivo dell'imposta di assicurazione. Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio previsto per la corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione.

DECORRENZA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza.

La copertura assicurativa ha termine:

- alla data di scadenza dell'ultima rata/canone prevista/o dal piano di rimborso del Finanziamento o e comunque non oltre 72 mesi dalla data di 1° immatricolazione per gli Autoveicoli nuovi e 60 mesi dalla Data di Decorrenza per gli Autoveicoli usati;
- in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
- in caso di alienazione dell'Autoveicolo oggetto del Finanziamento; in tale caso per la restituzione del premio pagato e non goduto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
- in caso di Portabilità, estinzione o risoluzione anticipata del Finanziamento, laddove l'Aderente non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto.

Diversamente nel caso in cui un soggetto terzo subentri nel contratto di locazione finanziaria la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante, dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione dell'apposito Modulo di Adesione al Programma Assicurativo "Guaranteed Asset Protection INSURANCE".